

Dicastero Amministrazione

MESSAGGIO MUNICIPALE

No. 1699/2011 chiedente la modifica del Regolamento comunale -
abrogazione art. 23 cpv. 2 "Sistema di voto nelle naturalizzazioni" e
modifica dell'art. 53 "Polizia locale", 81 "Diarie e indennità ai dipendenti" e
167 "Rapporti di segnalazione"

All'Onorando Consiglio Comunale,

On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo per esame ed approvazione alcune modifiche da apportare al Regolamento comunale di cui la prima promossa attraverso la mozione presentata dal gruppo PLR in occasione del Consiglio comunale dello scorso 13 dicembre 2010, con le motivazioni che seguono.

Mozione 09.12.2010 – on.le Franca Martinoli (gruppo PLR) per abrogazione art. 23 cpv. 2

La mozione in esame, presentata in forma elaborata durante la seduta del Consiglio comunale dello scorso 13 dicembre 2010, chiede l'abrogazione dell'art. 23 cpv. 2 del Regolamento comunale, segnatamente

"Per la concessione dell'attinenza comunale la forma del voto è quella segreta."

La mozione è ricevibile e soddisfa i requisiti posti dagli articoli 13 e 67 LOC, in quanto chiedente la modifica del Regolamento comunale.

A sostegno della proposta, i mozionanti ritengono che il voto per alzata di mano sia prova di chiarezza e trasparenza, come pure dimostrazione del senso di responsabilità che ogni Consigliere comunale è tenuto ad assumere con il ruolo svolto.

In via subordinata si cita come l'abrogazione del voto segreto permetterebbe di semplificare e soprattutto giustificare un'eventuale mancata accettazione della domanda di naturalizzazione.

** ** *

Qualche cenno storico sull'introduzione del voto segreto

L'introduzione del voto segreto nel Regolamento comunale è avvenuta nel lontano 1985 a seguito di una mozione datata 21 novembre 1984 presentata dal compianto Mariangelo Regazzoni.

Tra le motivazioni citiamo:

“...omissis...”

L'unico punto che rimane al Consiglio comunale è l'esame del concetto soggettivo dell'assimilazione. Per esaminare questo punto, si dovrebbe radiografare il modo di vivere in loco del candidato, il suo modo di comportarsi ed il suo grado di inserimento in seno alla comunità locale.

Il consiglio comunale dovrebbe perciò aprire una discussione con i relativi pro e contra sul candidato, e questo sarebbe una cosa assai indelicata, poiché si verrebbe a discutere sulla sfera privata di una persona in una seduta alla quale è ammesso anche il pubblico.

...omissis...”

In tale occasione, la firmataria della mozione in esame, aveva presentato un rapporto di minoranza dal quale emergeva un preavviso negativo alla mozione soprattutto per il fatto che il tortuoso iter d'esame della domanda di naturalizzazione ed il conseguente preavviso rilasciato dal Municipio (con la presentazione del messaggio municipale) ed infine dalla commissione petizioni, permettono al Consigliere comunale, in tempi sufficienti, di ponderare e prendere posizione apponendo il proprio voto per alzata di mano.

La mozione prima, ed il susseguente messaggio di modifica del Consiglio comunale, poi, venivano accolti dal Consiglio comunale con risoluzione del 15 aprile 1985.

Il parere del Municipio a sostegno della mozione

Giova innanzitutto ricordare come a seguito di una modifica intervenuta alla Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, entrata in vigore il 1. gennaio 2009, rispettivamente della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale entrata in vigore con effetto 27 gennaio 2009, sono stati introdotti alcuni principi che vengono così riassunti:

- il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato;
- gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.

Queste modifiche sono intervenute in quanto le decisioni in materia di naturalizzazione sono decisioni di carattere amministrativo, per cui devono rispettare le garanzie procedurali e formali fra cui il diritto di essere sentito e quello di esprimersi prima che la decisione sia presa.

Ciò significa che ad ogni stadio della procedura di approvazione e soprattutto nelle situazioni, pur marginali, in cui viene presentato un messaggio municipale che propone di respingere la domanda di naturalizzazione, come pure un rapporto commissionale con preavviso negativo o per decisione negativa del plenum, all'istante deve essere garantito il diritto di essere sentito.

Ora, si comprenderà come questo cavilloso modo di procedere nell'attuale situazione, con l'espressione del voto segreto, non permette di giungere ad ottenere la motivazione che ha portato il legislativo a bloccare la domanda. Si innesca a questo punto un iter amministrativo e formale gravoso e contorto.

Occorre quindi evidenziare come la proposta presentata dall'on.le Franca Martinoli, a nome del gruppo PLR, permetterebbe di alleggerire la procedura, potendo disporre nell'ambito della discussione del plenum ad una motivazione che porti all'espressione di voto al momento dell'esame della trattanda.

A mente del Municipio la proposta formulata dai mozionanti è quindi da sostenere, soprattutto per le conseguenze che questa potrebbe portare nella semplificazione della procedura di approvazione delle domande di naturalizzazione, seppur dovrà comunque essere mantenuto lo stretto riserbo sui dati riguardanti il candidato.

La proposta viene quindi appoggiata ed evasa dal Municipio con il presente messaggio municipale ai sensi dell'art. 67 cpv. 2.

Abrogazione art. 81 "Diarie e indennità ai dipendenti"

Dal 2006 i dipendenti dei Servizi amministrativi del Comune (escluso quindi i servizi esterni, i docenti e i reparti cura e servizi generali della casa per anziani) usufruiscono dell'orario flessibile.

Questo ha permesso ai dipendenti di fruire di un'ampia fascia lavorativa che si estende dalle ore 07.00 sino alle ore 19.00, con obbligo di eseguire una pausa sul mezzogiorno di 60 minuti.

Entro questi orari non è computato alcun supplemento per ore straordinarie comandate.

Orbene, l'art. 81 disciplina il diritto, ai funzionari che presenziano attivamente alle sedute, di ricevere un'indennità equivalente a quella corrisposta ai Municipali e ai Commissari corrispondente in fr. 80.--, indipendentemente dalle ore effettuate.

Concretamente se la seduta a cui il funzionario partecipa avviene entro le ore 19.00, viene computata un'indennità malgrado la prestazione avviene nella fascia oraria di lavoro prevista nella gestione dell'orario flessibile.

Nello stesso tempo se la seduta oltrepassa le ore 19.00, indipendentemente dal tempo prestato, il funzionario percepisce eguale importo fisso anziché l'effettivo computo del tempo effettivamente prestato quale straordinario.

Il Municipio ritiene così opportuno chiarificare tale posizione abrogando il concetto dell'indennità di seduta a favore dei funzionari che partecipano alle sedute.

Un eventuale superamento delle prestazioni lavorative dopo le ore 19.00 verrebbe computato come da disposizioni del Regolamento organico dei dipendenti comunali, quale prestazione straordinaria per l'effettivo computo orario.

La modifica che si propone è quindi del seguente tenore:

Art. 81 – situazione attuale Diarie e indennità ai dipendenti	Art. 81 - proposta Prestazioni straordinarie
<p>¹I dipendenti che presenziano attivamente alle sedute ricevono un'indennità pari a quella riconosciuta ai Municipali o commissari.</p> <p>²Le altre prestazioni sono compensate conformemente al Regolamento organico dei dipendenti comunali</p>	<p>¹<i>abrogato</i></p> <p><i>Le prestazioni straordinarie dei dipendenti comunali sono compensate conformemente al Regolamento organico dei dipendenti comunali.</i></p>

Adattamenti e modifiche della Legge organica comunale

A seguito dell'entrata in vigore con effetto 1 gennaio 2011 del Codice di diritto processuale penale svizzero adottato dall'Assemblea federale il 5 ottobre 2007 sono stati apportati dei correttivi alla legislazione cantonale ed in particolare anche alla Legge organica comunale.

A complemento delle disposizioni di Regolamento comunale rientrano due adattamenti che vengono così riassunti:

<p>Art. 53 Polizia locale Art. 107 LOC</p> <p>NUOVO Perquisizione domiciliare Art. 108a LOC</p>	<p>1), 2), 3), 4)...omissis...</p> <p>⁵ Il Sindaco, i membri del Municipio e i funzionari comunali indicati dal Municipio sono designati quali agenti ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli articoli 48 e 49 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.</p>
<p>Art. 167 Rapporti di segnalazione Art. 146 LOC</p> <p>NUOVO Obbligo di denuncia Art. 104a LOC</p>	<p>1), 2)...omissis...</p> <p>³ Il membro del Municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne immediato rapporto al Municipio o al Ministero pubblico, trasmettendogli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi il Municipio, esso è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico.</p>

Per questi motivi, visto quanto precede si invita a voler

risolvere

1. *l'art. 23 cpv.2 del Regolamento comunale è abrogato;*
2. *gli art.li 53, 81 e 167 del Regolamento comunale sono modificati ai sensi dei considerandi;*
3. *l'entrata in vigore avverrà avuto riguardo della ratifica del Consiglio di Stato, e per delega, della Sezione Enti Locali.*

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere Pubbliche	Petizioni
		●